

Bruxelles, 24 agosto 2018  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0303 (NLE)**

---

---

11694/18  
ADD 1

ACP 68  
WTO 219  
COAFR 204  
RELEX 698

## PROPOSTA

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 agosto 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 574 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 574 final ANNEX.

---

All.: COM(2018) 574 final ANNEX

Bruxelles, 6.8.2018  
COM(2018) 574 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

**ALLEGATO**

PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../2018 DEL COMITATO APE**

**istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la  
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale,  
dall'altra**

**del [data]**

**in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL COMITATO APE,

visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo"), firmato a Bruxelles il 15 gennaio 2009 e applicato a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014, in particolare gli articoli 100, 102 e 107,

visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "l'Unione") e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l'8 novembre 2017,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'accordo e della presente decisione la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.
- (2) L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica del Camerun.
- (3) A norma dell'articolo 102, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni ad esso acclusi.

*Articolo 2*

L'accordo è così modificato: l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 107*

**Testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. "

### *Articolo 3*

L'Unione comunica alla Repubblica del Camerun la versione in lingua croata dell'accordo.

### *Articolo 4*

Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dalla Repubblica del Camerun nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia nella Repubblica del Camerun, purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell'accordo e, al 4 agosto 2014, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca nella Repubblica del Camerun o nella Repubblica di Croazia.

Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

### *Articolo 5*

La Repubblica del Camerun si impegna a non presentare rivendicazioni, richieste o rinvii e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ("GATT") del 1994 o dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi ("GATS"), in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

### *Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Gli articoli 3 e 4 sono tuttavia applicabili dal 4 agosto 2014.

Fatto a xxx, il

*Per la Repubblica del Camerun*

*Per l'Unione europea*